

Camere sciolte? Resta il rischio ricorso

di Valerio Onida

A quanto sembra, si andrà al voto, senza che il Parlamento riesca prima a varare la riforma elettorale, di cui pur quasi tutte le forze politiche affermano la necessità. Addirittura qualcuno che, fino a ieri, si era fatto promotore e sostenitore del referendum volto a modificare la legge attuale, oggi sostiene (non si capisce con quale coerenza) che si deve invece votare subito con questa legge. Si dice che sarà il nuovo Parlamento, eletto con questa legge, ad approvare la riforma.

In tutto ciò vi è una vera inversione logica: poiché la legge elettorale è quella che regola il modo di esercizio del voto e il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, si dovrebbe fare la riforma per poter poi votare sulla base delle nuove regole, e non votare per poi cambiare la legge, sulla cui base sarebbe stato nel frattempo ormai già formato il Parlamento.

A questa ragione logica (e, si direbbe, di buon senso) si aggiunge una ragione istituzionale. La legge in vigore non è solo criticabile, ma oggi è investita, si può dire ufficialmente, da consistenti dubbi di conformità alla Costituzione. Infatti la Corte costituzionale, nelle sentenze con cui ha dichiarato ammissibili i due referendum rivolti ad abolire la facoltà delle liste di coalizzarsi fra loro al fine di conseguire il premio di maggioranza, non si è limitata ad affermare che, in questa sede, essa non poteva spingersi a valutare le ragioni di incostituzionalità avanzate nei confronti delle norme in vigore e di quelle che uscirebbero dal referendum, perché tali ragioni potrebbero essere portate al suo esame solo nei modi previsti per il controllo di costituzionalità delle leggi; ma ha sentito «il dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione come l'attuale, e come quella che uscirebbe dal referendum che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi».

Ci si domanda però come si possano oggi portare questi dubbi all'esame del Giudice costituzionale nei modi dovuti. La difficoltà è data dal fatto che la nostra Costituzione attribuisce alle Camere il compito di giudicare sulla regolarità della loro composizione, e quindi, si ritiene in genere, anche sulla regolarità delle elezioni. Dovrebbe essere dunque una Camera a sollevare la questione di costituzionalità: ma ciò potrebbe avvenire solo dopo l'elezione, e comunque è poco credibile che un'assemblea, eletta sulla base di certe regole - e quindi direttamente interessata - contesti essa stessa la loro costituzionalità, così auto-delegittimandosi.

Le Camere non possono essere giudici "terzi e imparziali" della legittimità della loro elezione.

C'è tuttavia un altro punto di vista possibile. La (eventuale) illegittimità costituzionale della legge elettorale non si traduce solo in un vizio nella composizione delle Camere elette, ma può dar luogo ad una violazione dei diritti degli elettori. Avere una buona e corretta legge elettorale non è problema solo dei partiti, ma prima di tutto dei cittadini elettori. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (le cui norme, come è stato chiarito da due recenti pronunce della Corte costituzionale, condizionano la legittimità delle nostre leggi) sancisce il «diritto alle libere elezioni», cioè ad avere elezioni «in condizioni che assicurino la libera espressione dell'opinione del popolo»: condizioni che la Corte europea di Strasburgo considera a loro volta «cruciali per lo stabilimento e il mantenimento dei fondamenti di una vera democrazia retta dallo Stato di

diritto» (sentenza del 30 gennaio 2007, Yumak e Sadaktcontro Turchia). Tra queste condizioni dovrebbe annoverarsi la ragionevolezza delle regole sulla cui base i voti si traducono in seggi in Parlamento: sotto questo riguardo potrebbero sollevarsi i dubbi, ricordati dalla Corte costituzionale, sulla legittimità della legge attuale.

Se gruppi di elettori o di candidati alle elezioni sollevassero (dopo lo scioglimento delle Camere) davanti ad un giudice simili questioni di legittimità costituzionale, con riferimento anche alle norme della Convenzione europea, si potrebbe pervenire a un giudizio della Corte costituzionale, che dovrebbe, naturalmente, precedere il voto (nel frattempo sospeso).

C'è inoltre un'altra eventualità. Lo scioglimento delle Camere produrrebbe fra i suoi effetti l'automatica sospensione per un anno del procedimento di referendum già avviato. Ma il referendum tende proprio a modificare la legge sulla cui base si dovrebbe votare, e dunque il suo automatico differimento potrebbe risultare lesivo del diritto dei promotori di ottenere una (tempestiva) pronuncia popolare. Dunque essi potrebbero sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, chiedendo in quella sede che la Corte sollevi davanti a se stessa la questione di costituzionalità della norma di legge che impone il rinvio della consultazione. Anche per questa via le eventuali elezioni indette ora risulterebbero condizionate alla preventiva risoluzione dei dubbi di costituzionalità sollevati.

Si deve dunque concludere che, da molteplici punti di vista, quello che si imporrebbe oggi non è la corsa a "votare subito", ma un decisivo sforzo delle forze politiche per giungere in Parlamento alla approvazione di una nuova legge elettorale. Ma coerenza e logica hanno ancora posto nella politica italiana?